

# COMUNE DI CAMPOFILONE

## STATUTO

approvato con atti consiliari n. 32 e 45/1991.

### TITOLO I

#### *AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE*

Art. 1 - Autonomia del Comune (Invariato)

Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a. la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini, la parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna;
- b. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
- c. l'attiva partecipazione alla gestione delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
- d. la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- e. l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
- f. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- g. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- h. l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
- i. la promozione dello sport.
- l. la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio.

L'organizzazione delle strutture e' diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

#### Art. 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone (Invariato)

Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune e le Commissioni si riuniscono presso la Sede Comunale. Con deliberazione di G.M. possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

Il territorio del Comune ha una estensione di Km<sup>2</sup> 12,5 ed e' cosi' delimitato: ad Est Demanio Marittino, a Nord Est Comune di Pedaso, a Nord Fiume Aso, ad Ovest Comune di Montefiore dell'Aso, a Sud Comune di Massignano

Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone. Degli stessi e' vietata la riproduzione o l'uso per fini non istituzionali. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma accompagna il Sindaco che indossa la fascia tricolore ed e' scortato dai Vigili Urbani in alta uniforme. Ai Vigili Urbani oltre la scorta e' affidato il gonfalone.

#### Art. 3 - Funzioni (Sostituito).

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunita' comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Pone in atto forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie e delegate, secondo i principi della sussidiarieta' e dell'omogeneita' delle funzioni, dell'economicita' della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

#### Art. 4 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale (Invariato)

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

#### Art. 5 - Statuto Comunale (Nuovo articolo)

Il Comune determina il proprio ordinamento con lo Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi amministrativi e dei responsabili dei servizi. Lo Statuto e' adottato dal Consiglio Comunale con le modalita' stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Lo Statuto e' a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

#### Art. 6 - Regolamenti (Nuovo articolo)

Nel rispetto della legge e del presente statuto il Comune adotta i regolamenti di cui all'art. 5 della Legge n. 142/90 nonche' quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.

I Regolamenti sono approvati dall'organo competente nel loro insieme con unica votazione.

Entrano in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dopo che sia divenuta esecutiva la delibera di approvazione.

I Regolamenti sono depositati presso la Segreteria Comunale in libera consultazione per il pubblico.

#### Art. 7 - Albo Pretorio (Nuovo articolo)

Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, e' individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' per le comunicazioni ai cittadini.

Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

## **TITOLO II**

### ***ORGANI DEL COMUNE***

Art. 8 - Organi (Invariato ex art. 5)

Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.

Art. 9 - Consiglio comunale (Sostituito)

Il Consiglio Comunale e' composto dal Sindaco e dai Consiglieri.

L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei componenti sono regolati dalla legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Resta fermo quanto stabilito per la supplenza dall'art.22, 2 comma, della legge n.81/1993.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 10 - Prerogative dei Consiglieri (Sostituito)

I consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto senza vincolo di mandato.

Il consiglio dispone gli strumenti necessari e le modalita' regolamentari per il pieno ed ordinato esercizio delle funzioni di iniziativa e di controllo dei consiglieri.

I consiglieri, secondo le modalita' previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonche' di interrogazione e di mozione.

L'interrogazione e' rivolta da uno o piu' consiglieri al sindaco, in forma scritta e a mezzo del segretario comunale, per conoscere se un fatto sia vero, quale sia la motivazione di un atto o di una omissione dell'amministrazione, quali provvedimenti il comune intenda prendere in relazione ad un determinato oggetto.

All'interrogazione deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento o, se richiesto, risposta orale nel primo consiglio utile.

La mozione e' un motivato giudizio o una espressione di volonta' rivolta alla giunta su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del comune, da sottoporre al voto del consiglio entro trenta giorni dalla avvenuta presentazione al segretario comunale.

Sulla mozione sono ammessi solo l'intervento di uno dei proponenti e le dichiarazioni di voto, secondo modalita' e tempi ristretti fissati dal regolamento, da svolgersi nella parte finale di ogni seduta di consiglio.

I consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici e servizi del comune e degli enti ed organismi dipendenti ed alle informazioni in loro possesso. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

I consiglieri possono attivare il controllo di legittimita' sulle deliberazioni della giunta ai sensi dell'art. 45 della legge n. 142/1990.

Almeno un quinto dei consiglieri puo' richiedere la convocazione del consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscrivere all'ordine del giorno. Le proposte che comportano

oneri finanziari debbono prevedere la copertura di bilancio ed il sindaco deve curare che siano sottoposte al consiglio con il corredo dei pareri di legge.

#### Art. 11 - Prima seduta del Consiglio (nuovo articolo)

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni e' convocata dal Sindaco neo-eletto nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione degli inviti di convocazione.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto il Consiglio procede alla convalida dei Consiglieri e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta e l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Il documento contenente gli indirizzi generali di governo deve essere depositato presso la Segreteria Comunale almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta ed e' approvato a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati con unica votazione.

#### Art. 12 - Funzionamento del Consiglio (sostituito)

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento della meta' dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione e' sufficiente la presenza di almeno quattro dei componenti il consesso.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti escludendo dal computo le astensioni.

Salvo i casi previsti dallo Statuto o dal Regolamento le votazioni avvengono in modo palese.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dello Statuto o dal Regolamento.

Per gli atti di nomina e' sufficiente la maggioranza semplice e risultera' eletto chi avra' riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potesta' e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevede in particolare:

- a) i termini e le modalita' di convocazione del consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte dei deliberazione da parte dei consiglieri;
- b) le modalita' di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei gruppi consiliari ed eventualmente la istituzione della conferenza dei capogruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del consiglio;
- d) le modalita' per la richiesta del controllo di legittimita' sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati;

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si

fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 142/90.

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni puo' articolarsi in commissioni consiliari permanenti.

Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalita' fra maggioranza e minoranze, le modalita' di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.

I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.

Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

Il Sindaco, gli Assessori ed i dirigenti possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente, da aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza dell'Ente, e da tutti gli altri organi, le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Alle richieste delle commissioni consiliari non puo' essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Il consiglio puo' istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalita' di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che venga ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni cosi' nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria a disposizione del consiglio, entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.

La relazione della commissione deve essere sottoposta all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito

#### Art. 13 - Gruppi consiliari (Nuovo articolo)

I consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari di maggioranza e minoranza.

Il regolamento determina le modalita' per la loro costituzione e il loro funzionamento ed i mezzi assegnati per l'esercizio delle funzioni.

#### Art. 14 - Convocazione del Consiglio (Sostituito)

Il Consiglio comunale si riunisce almeno con frequenza trimestrale ed e' convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data.

Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco puo' essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente.

Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilita' del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

#### Art. 15 - Competenza del Consiglio (Sostituito)

Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

- Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potesta' regolamentare;
- programmi;
- piani finanziari di opere pubbliche;
- relazioni previsionali e programmatiche;
- piani territoriali e urbanistici;
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici;
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
- conti consuntivi;
- tutti gli atti necessari alla istituzione, disciplina il funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
- atti di programmazione e di indirizzo per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- convenzioni fra comuni e tra comune e provincia;
- accordi di programma;
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;
- tutte le spese che impegnino i bilanci per piu' esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- assunzione diretta di pubblici servizi;
- costituzione di societa' di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- concessioni di pubblici servizi;
- affidamento di servizi o attivita' mediante convenzione;
- atti di istituzione di tributi, di determinazione di tariffe e relative variazioni;
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende, societa' ed Istituzioni;
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende, Societa' ed Istituzioni;

- nomina di ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
- esame delle condizioni di compatibilita' ed eleggibilita' degli eletti;
- surrogazione dei consiglieri;
- approvazione degli indirizzi generali di governo dell'Ente;
- nomina della commissione elettorale comunale;
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;

#### Art. 16 - Elezione del Sindaco e della Giunta (Sostituito)

Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro del Consiglio Comunale.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Il Sindaco puo' revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

#### Art. 17 - Composizione e funzionamento della Giunta (Sostituito)

La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari al numero massimo previsto dall'art.23 della legge n.81/1993, assicurando la presenza di entrambi i sessi in attuazione dell'art.27 delle Legge n.81/1993.

Onde garantire alla giunta utili apporti tecnici e professionali per il miglior assolvimento delle sue funzioni, possono essere eletti assessori cittadini non facenti parte del consiglio in misura non superiore a uno, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere nonche' di comprovate competenze amministrative e che non siano stati candidati a consigliere comunale nelle ultime elezioni.

Gli assessori esterni partecipano alle riunioni del consiglio con facolta' di parola nelle materie di loro competenza e senza diritto di voto.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottandi.

Gli assessori ed il Sindaco debbono avere i requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale, e rispettivamente di assessore e di Sindaco.

La Giunta nella prima riunione successiva alla elezione degli assessori verifica la sussistenza dei requisiti di cui ai comma 4 e 5.

L'attivita' della Giunta si uniforma al principio della collegialita'. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti.

Il Sindaco puo' conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza relativamente a settori omogenei di attivita' amministrativa, nonche' specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni.

La Giunta e' convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalita'. Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza della meta' dei componenti.

La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa.

Il segretario e i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono rivolgere proposte scritte. Oltre al segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

#### Art. 18 - Competenza della Giunta (Sostituito)

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso dello stesso.

La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale ivi compreso il personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio comunale.

Compete alla Giunta:

- a. la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
- b. la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;
- c. i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
- d. le spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
- e. la fissazione dei criteri per l'erogazione di contributi;
- f. i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio comunale o attribuite al segretario comunale;
- g. la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- h. ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco, del segretario comunale, dei responsabili dei servizi;
- i. l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art.45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142.

La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello in corso.

#### Art. 19 - Revoca degli Assessori (Nuovo articolo)

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

#### Art. 20 - Competenza del Sindaco (Sostituito)



Il Sindaco e' il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il comune ed e' responsabile dell'Amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attivita' degli altri organi comunali e ne coordina l'attivita'.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attivita' degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalita' previste dalle leggi e dallo Statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo la convalida pronunciando la seguente formula:

Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

Il distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalita' previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, societa' ed istituzioni entro i termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilita' di uffici e servizi nonche' quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalita' previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Adotta gli atti generali ed i provvedimenti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale.

Adotta le ordinanze previste dalla legge.

Vigila sul servizio di Polizia Municipale.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attivita' degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di esproprio che la legge attribuisce al Comune. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Art. 21 - Deleghe ed incarichi (Nuovo Articolo)

Il Sindaco ha facolta' di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria- indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il suo specifico contenuto.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce.

L'uso improprio della delega autorizza il Sindaco alla revoca.

#### Art. 22 - Vice sindaco (Nuovo articolo)

Il Vice Sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 15, della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/1992.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al consiglio. In mancanza degli Assessori le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

Gli Assessori esterni al Consiglio non possono svolgere le funzioni di vice sindaco o, comunque, sostituire il Sindaco.

Qualora il vice sindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il sindaco provvede alla nuova designazione dandone comunicazione al Consiglio.

Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino all'elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal vice Sindaco.

#### Art. 23 - Mozione di sfiducia (Sostituito)

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e La Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dei conseguenti provvedimenti e della nomina del Commissario.

#### Art. 24 - Responsabilità (Invariato ex art. 18)

Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

#### **Art. 25 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze**

(Parzialmente sostituito)

Salve le cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' di cui alla legge 30 aprile 1981 n.154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

I commi 1 e 2 si applicano anche al segretario comunale.

Al Sindaco, nonche' agli assessori ed ai consiglieri comunali e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

### **TITOLO III**

#### ***PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI***

#### **DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Art. 26 - Rapporti con le Associazioni (Sostituito)

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

- a) sostiene i programmi e l'attivit  delle associazioni aventi suddette finalita', attraverso la erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, la assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attivit  di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) puo' affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' promozionali, culturali e ricreative;
- d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attivita' alle finalita' previste dalla presente norma, garantire la liberta' d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentativita' e l'elettivita' delle cariche, nonche' la pubblicita' degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritti a domanda, nell'albo delle associazioni.

L'albo viene annualmente aggiornato con le modalita' stabilite nel decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 27 - Assemblea popolare e delle associazioni. Forme di consultazione (Sostituito)

Il comune si avvale, per la consultazione dei cittadini, degli strumenti previsti dallo Statuto e disciplinati dal regolamento.

La consultazione puo' in ogni caso avvenire attraverso:

- a) la convocazione di assemblee generali o parziali dei cittadini;
- b) la convocazione da parte del Sindaco o di un suo delegato dell'assemblea generale o parziale delle associazioni esistenti le quali vi partecipano a mezzo dei loro presidenti o delegati;
- c) l'istituzione di consulte tecniche,
- d) la realizzazione di inchieste e sondaggi di opinione.

#### Art. 28 - Organismo di partecipazione dei cittadini (Sostituito)

Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione, con finalita' generali, alle attivita' del Consiglio e della Giunta. L'organismo e' composto dall'assemblea dei rappresentanti delle diverse associazioni presenti nel territorio che chiedono di parteciparvi, previo deposito, presso la segreteria del Comune, dello statuto, delle generalita' del presidente e del rappresentante designato nonche' del fine che le associazioni perseguono.

Apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo, nel rispetto dei principi della autogestione, dalla pariteticita' dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.

Il Sindaco e' tenuto a comunicare a tale organismo, nelle stesse forme previste per le comunicazioni ai consiglieri, l'ordine del giorno all'esame del Consiglio.

L'organismo di partecipazione ha il diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti che lo interessano e di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

#### Art. 29 - Diritto di istanza petizione e proposta (Sostituito)

I cittadini, le associazioni e gli enti possono rivolgere al comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'amministrazione comunale, degli enti e delle istituzioni dipendenti.

Le istanze, quali manifestazioni di volonta' e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al sindaco o per esso al consiglio o alla giunta, al segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze.

Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione, rivolte al sindaco, o per esso al consiglio o alla giunta, secondo le rispettive competenze.

Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive sottoposte al sindaco o per esso alla giunta e al consiglio.

Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al sindaco o per esso alla giunta e al consiglio, sono inviate al segretario comunale che ne cura il protocollo, la trasmissione all'organo competente nonche' la risposta del sindaco.

Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1 debbono essere date dai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento ed entro sessanta giorni se e' stata coinvolta la giunta o il consiglio e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'amministrazione nonche', se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.

### Art. 30 - Proposte di iniziativa popolare (Nuovo articolo).

Un quinto dei cittadini elettori del comune puo' presentare al consiglio proposte per l'adozione di atti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze, nella forma della deliberazione e con la indicazione della relativa copertura finanziaria.

Il consiglio, previa tempestiva convocazione da parte del sindaco, e' tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento.

Il regolamento disciplina le modalita' per la presentazione e le procedure per il loro esame.

### Art. 31 - Referendum consultivo (Sostituito)

Il referendum consultivo e' indetto dal sindaco a seguito di iniziativa, espressa nella forma della deliberazione, del consiglio comunale ovvero di richiesta del 25% degli elettori su semplici, univoci e chiari quesiti relativi a materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialita' e obiettivita', la consultazione puo' essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.

Non e' ammesso il referendum in materia di bilanci, tributi e tariffe urbanistica personale ed ogni quesito deve essere accompagnato dalla quantificazione dei costi e della relativa copertura.

Sull'ammissibilita' del referendum si pronuncia un'apposita commissione la cui composizione sara' disciplinata dall'apposito regolamento.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del comune.

Il referendum e' efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito approvato e' quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Il consiglio delibera sulla indicazione del referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.

Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto al quesito approvato nella consultazione referendaria sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il collegio.

I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

Il referendum consultivo e' disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali comunali, in quanto compatibili.

### Art. 32 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini (Sostituito)

Il Comune esercita l'attivita' amministrativa secondo criteri di economicita', trasparenza.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale a domanda deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto staturario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale e' possibile proporre ricorso e l'Autorita' giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto nelle forme stabilite dal regolamento a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 33 - Difensore civico (Nuovo articolo)

Per l'istituzione del difensore civico il comune può stipulare convenzioni con altri enti al fine di realizzare un servizio associato con un unico difensore civico intercomunale.

## **TITOLO IV**

### **FINANZA E CONTABILITÀ**

Art. 34 - Finanza Locale (Sostituito)

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e le riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno o diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e la attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

La Giunta Municipale entro il 30 giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per la approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Il Regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità del bilancio di previsione e degli allegati al fine di assicurare ai cittadini la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio.

#### Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria (Invariato ex art. 26)

Il Comune delibera entro il 31 ottobre salvo diverse disposizioni di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.

Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### Art. 36 - Revisione economica e finanziaria (Sostituito)

Un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

#### Art. 37 - Controllo di gestione e controllo di qualità (Sostituito)

Onde verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, viene istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della

contabilita' economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune puo' avvalersi di professionalita' esterne all'ente o di societa' ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standards qualitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed e' costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

## **TITOLO V**

### ***ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI***

#### **Art. 38 - Il Segretario Comunale (Sostituito)**

Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali con pareri scritti od orali, e su richiesta, attraverso la apposizione del visto di conformita' sui singoli atti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalita' per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.

Il Segretario comunale, quando non sia stato nominato il Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attivita', secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarieta' e complementarieta' all'azione amministrativa nei vari settori di attivita', il Segretario in particolare, definisce previa consultazione dei responsabili dei servizi e d'intesa con l'amministrazione, modalita' di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarita', omissioni o disfunzioni, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Sindaco puo' affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente.

Nel caso in cui sia stato nominato il Direttore Generale le attribuzioni del Segretario Comunale saranno disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto possono essere assegnati al Segretario con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove cio' si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.



### Art. 39 - Il vice Segretario (Nuovo Articolo)

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la figura del Vice-Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale e la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento.

Le funzioni di vice Segretario sono attribuite dal Sindaco a dipendenti comunali secondo le modalita' previste dal Regolamento.

### Art. 40 - Il Direttore generale (Nuovo articolo)

Il Comune puo' convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalita' ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalita' di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Egli e' responsabile dell'andamento complessivo dell'attivita' gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

A tal fine provvede a:

- a) definire, d'intesa con il Sindaco e gli Assessori, il piano dettagliato degli obiettivi, la relazione previsionale e programmatica, lo schema del bilancio ed il piano esecutivo di gestione, nonche' gli altri piani o programmi eventualmente affidatigli dall'amministrazione;
- b) verificare nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi proposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazione;
- c) coordinare e sovrintendere all'attivita' gestionale, emanando direttive ed istruzioni operative verso i funzionari direttivi responsabili degli uffici e dei servizi, nel pieno rispetto comunque della autonome prerogative e competenze attribuite agli stessi dalla legge.

Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco previa deliberazione della Giunta Municipale puo' attribuire le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

### Art. 41 - Organizzazione degli uffici e del personale (Confermato ex art. 31).

Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo i principi di professionalita' e responsabilita'. Il regolamento disciplina l'attribuzione delle responsabilita' gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita al segretario comunale e ai responsabili dei servizi.

Il segretario comunale e i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

#### Art. 42 - Incarichi a tempo determinato (Sostituito)

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può conferire incarichi per la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, od eccezionalmente e con adeguata motivazione da indicare nella deliberazione di Giunta, di diritto privato.

Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e, comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui verranno stipulati i contratti di cui al presente articolo.

#### Art. 43 - Collaborazioni esterne (Invariato ex art. 33)

La Giunta comunale, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, società, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.

Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

#### Art. 44 - Servizi pubblici locali (Sostituito)

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne la economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

#### Art. 45 - Aziende speciali ed istituzioni (Invariato ex art. 36)

L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Organi dell'Azienda e della Istituzione sono:

- a) Il Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri e dal Presidente, nominato dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio ambito, fra coloro che hanno requisiti per la eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'Ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;
- b) Il Presidente nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata anteriore a quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato per pubblico concorso per titoli, esami e prove attitudinali.

#### Art. 46 - Conferenza dei servizi (Invariato ex art. 45)

Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Resta salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### Art. 47 - Deliberazione a contrattare e relative procedure (Invariato)

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

#### Art. 48 - Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni

(Invariato ex art. 50)

Lo Statuto, le deliberazioni, le determine, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimita' diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

#### Art. 49 - Forme particolari di pubblicazione (Invariato ex art. 51)

L'amministrazione comunale provvede, con forme idonee, alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari, di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

### TITOLO VI

#### **FORME DI COLLABORAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA**

#### Art. 50 - Forme di collaborazione, convenzioni (Invariato ex art. 52)

Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunita' locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attivita' di comune interesse.

Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Il comune collabora con lo Stato, con la Comunita' economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunita' locale, al fine di accrescere il numero e la qualita' dei servizi resi alla popolazione.

#### Art. 51 - Consorzi (Invariato ex art. 53)

Il Comune, per la gestione associata di uno o piu' servizi, puo' costituire con altri Comuni e con la provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art.23 della legge 8 giugno 1990, n.142, in quanto compatibili.

Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

Il Comune e' rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi dell'articolo 18 lettera d.

#### Art. 52 - Accordi di programma (Invariato ex art. 54)

Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo puo' prevedere procedimenti di arbitrato nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Per verificare la possibilita' dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e, sempre che vi sia l'assenso del comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati nonche' dal Commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

## TITOLO VII

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 53 - Modifiche allo Statuto

Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.